

DELIBERA N. 116/12/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA BT ITALIA S.P.A. E VODAFONE S.P.A., AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 352/08/CONS, IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE ORIGINATE DA RETE MOBILE DI VODAFONE E DIRETTE VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE (NNG) CON ADDEBITO ALL'UTENTE CHIAMATO ATTESTATE SULLA RETE DI BT

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (di seguito "Codice") e in particolare l'art. 23;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorità") n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito "Regolamento");

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante il Piano nazionale delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "*Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)*";

VISTA la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante "*Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili*";

VISTA la delibera n. 111/11/CIR del 21 settembre 2011, recante "*Definizione della controversia tra Fastweb e Telecom Italia in tema di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom*

Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestate sulla rete di Fastweb";

VISTA la delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011, recante *"Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari";*

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito "Direzione") in data 2 marzo 2012, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 10812 del 7 marzo 2012, con la quale la società BT Italia S.p.A. (di seguito "BT"), ha investito l'Autorità della definizione di una controversia con la società Vodafone Omnitel N.G. (di seguito "Vodafone" o "VO") in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di VO verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di BT;

VISTA la nota prot. dell'Autorità n. 13617 del 22 marzo 2012, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice e dell'art. 5 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della succitata deferita controversia;

VISTA la nota acquisita al prot. Agcom n. 20182 del 30 aprile 2012, con la quale VO ha depositato le proprie controdeduzioni in relazione alla citata istanza di BT;

VISTI i verbali di udienza del 2 maggio e 13 giugno 2012;

VISTA la nota della Direzione dell'8 ottobre 2012 avente prot. n. 50339;

VISTE le note delle società VO e BT Italia rispettivamente del 12 e del 16 ottobre 2012 con prot. n. 51158, del 15 ottobre, e 51585, del 17 ottobre;

VISTA la relazione conclusiva della Direzione alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti avente prot. n. 1187 del 2 novembre 2012;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

RITENUTO, alla luce dei numerosi tentativi di conciliazione promossi con esito negativo e degli esaustivi approfondimenti normativi ed economici svolti nel corso dell'istruttoria, di non sentire le parti in udienza innanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le reti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e Iter istruttorio

Il procedimento

1. BT Italia S.p.A. (di seguito “BT”), con istanza del 2 marzo 2012 acquisita al protocollo dell’Autorità n. 10812 del 7 marzo 2012, ha instaurato la procedura per la risoluzione della controversia con Vodafone Omnitel N.V. (nel seguito, “VO”), ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. n. 259/03 e della delibera n. 352/08/CONS (“il Regolamento”), in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di VO verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di BT Italia.
2. In data 27 marzo 2012 la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità, con nota protocollo n. 13617, ha convocato per il giorno 20 aprile 2012 (rinviando poi al successivo 2 maggio) le parti in prima udienza, al fine di acquisire elementi utili sulla instaurata controversia.

In data 27 aprile 2012 Vodafone inviava, ai sensi del Regolamento, una memoria difensiva acquisita al protocollo dell’Autorità n. 20182 del 30 aprile 2012. Tale documento veniva altresì acquisito da BT.

In data 2 maggio 2012 aveva luogo l’udienza con le parti. Nell’intento di dar seguito ad un primo tentativo di conciliazione, ai sensi del Regolamento, VO formulava la seguente proposta transattiva, basata su un *decalage* di prezzi, migliorativo rispetto ad una precedente proposta presentata a BT¹:

- 16 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2012;
 - 14 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2012;
 - 13 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;
 - 12 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2013;
3. Tale proposta non veniva, in sede di convocazione, ritenuta accettabile da BT che richiedeva l’applicazione dei seguenti valori, riportandosi all’istanza presentata:
 - 7,27 eurocent/min a partire dal 1 agosto 2011;
 - 3,43 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2012;
 - 2,06 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;
 - 1,34 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2013;

In considerazione della volontà conciliativa comunque espressa dalle parti l’Autorità assegnava alle stesse un termine per essere aggiornata sull’esito delle eventuali ulteriori trattative.

Il responsabile del procedimento convocava la seconda udienza di merito con le parti in data 13 giugno 2012. In vista dell’udienza Vodafone e BT depositavano

¹Proposta presentata da VO a BT e ad altri operatori con nota del 16 settembre 2011

proprie memorie acquisite, rispettivamente, al protocollo n. 28542 del 7 giugno 2012 e n. 28853 dell'8 giugno 2012.

4. Con nota del 7 giugno 2012 VO, dando seguito a quanto rappresentato nell'audizione del 2 maggio 2012, formulava una propria ulteriore proposta transattiva, che migliorava la precedente discussa in sede di prima convocazione, di seguito riportata:
 - 14 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2012;
 - 13 eurocent/min a partire dal 1 ottobre 2012;
 - 12 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2013;
5. Nella nota del 8 giugno 2012 BT, nel comunicare all'Autorità i progressi negoziali successivi alla convocazione del 2 maggio, comunicava la non accettazione della proposta migliorativa formulata da VO (su richiamata) in quanto ancora basata su prezzi non rispondenti, a proprio avviso, ai principi di equità e ragionevolezza.
6. Nel corso della seconda udienza (del 13 giugno 2012) entrambe le parti, nel ribadire la propria intenzione di pervenire ad una soluzione condivisa della controversia, formulavano un ulteriore adeguamento dei prezzi delle rispettive proposte. Nello specifico VO ribadiva la precedente proposta:
 - 14 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2012;
 - 13 eurocent/min a partire dal 1 ottobre 2012;
 - 12 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2013;

BT controproponeva:

- 7,75 eurocent/min a partire dal 1 marzo 2012;
 - 3,66 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2012;
 - 2,19 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;
 - 1,43 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2013;
7. In data 8 ottobre 2012 la Direzione inviava alle parti una nota con la quale si richiedeva l'aggiornamento sull'esito di eventuali ulteriori trattative e se le parti intendessero svolgere un ulteriore tentativo conciliativo presso gli Uffici dell'Autorità.

Le parti, a scadenza del termine assegnato, nel non richiedere ulteriori audizioni, inviavano le loro integrazioni e memorie le quali contenevano le ulteriori proposte economiche effettuate da ciascuna di esse. In particolare VO proponeva l'applicazione del seguente *decalage* di prezzi (che estende il precedente con un ulteriore valore al ribasso, 10,8 eurocent/min):

- 14 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2012;
- 13 eurocent/min a partire dal 1 ottobre 2012;
- 12 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;

- 10,8 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2013.

BT di contro proponeva l'applicazione dei seguenti prezzi, in rialzo rispetto alla precedente propria proposta conciliativa:

- 9,40 eurocent/min a partire dal 1 marzo 2012;
- 6,60 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2012;
- 5,60 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013
- 5,1 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2013.

I valori su riportati, da ultimo proposti da ciascuna parte, evidenziano un sostanziale avvicinamento delle rispettive posizioni pur tuttavia ribadendo una difficoltà nel trovare un concreto accordo.

8. Preso atto di quanto da ultimo rappresentato dalle parti, acquisito tutti i necessari elementi istruttori, accertata l'impraticabilità di un raggiungimento di un accordo bonario, venivano trasmessi gli atti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità (CIR) per le determinazioni di competenza.

Il fatto

9. Come premesso, la controversia proposta ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate da rete mobile di VO e dirette a numerazioni non geografiche (le NNG sono numerazioni che *“nella successione di cifre non contengono informazioni relative all'effettiva ubicazione fisica del terminale di rete”*) attestate sulla rete di BT.

Si richiama che la normativa vigente prevede, per questa tipologia di servizio, che l'operatore di originazione su cui è attestato l'utente chiamante applichi all'operatore cui la chiamata è consegnata (è l'operatore sulla cui rete è attestato l'utente chiamato) uno specifico costo per la raccolta e la consegna della chiamata (c.d. modello della raccolta).

A tale proposito si rappresenta che tra BT e VO, sin dal gennaio del 1999, è in vigore un contratto di interconnessione diretta che disciplina la terminazione del traffico sulla rete mobile di VO per le comunicazioni provenienti dalla rete di BT. Nel contratto non trova viceversa disciplina il servizio di raccolta da rete mobile di VO verso numerazione non geografica con addebito al chiamato di BT Italia, la cui erogazione avviene, dal 2001, per il tramite del servizio di transito sulla rete di Telecom Italia (il traffico originato da VO e diretto verso NNG di BT viene consegnato a Telecom la quale, a sua volta, lo termina sulla rete di BT). BT si fa carico dei costi legati alla prestazione di transito. Si richiama che (citando quanto previsto in offerta di riferimento di interconnessione) *“nel caso di servizio non geografico del tipo con addebito al chiamato, l'operatore assegnatario della numerazione versa a Telecom Italia quanto ad essa dovuto*

per il transito e quanto dovuto all'operatore di origine per il trasporto della chiamata sulla propria rete. A sua volta Telecom Italia trasferisce all'operatore di origine ciò che gli è stato effettivamente versato dall'operatore assegnatario della numerazione, trattenendo quanto ad essa dovuto per la remunerazione del transito e del kit reverse impiegato per lo smaltimento del traffico aggiuntivo di transito". Quindi Telecom Italia applica a BT un prezzo complessivo per il servizio di consegna delle chiamate verso numeri verdi originate da rete VO pari alla somma:

- a) del costo della raccolta su rete VO, fatturata da VO a Telecom, pari a 20,95 eurocent/min in orario *peak* e 15,24 eurocent/min in orario *off peak*;
 - b) del costo del servizio di transito sulla rete di Telecom.
 - c) del costo per l'utilizzo del *kit reverse* verso BT stessa pari a 0,09 eurocent/min.
10. Prima di chiedere l'intervento in funzione conciliativa dell'Autorità le parti hanno, nel corso del 2011, tentato infruttuosamente di concordare un nuovo prezzo per il servizio di raccolta da rete mobile VO, che costituisce l'oggetto del presente procedimento.
11. In particolare BT, ritenuto il prezzo applicato irragionevole e non equo in quanto si discosta sensibilmente dal valore della terminazione vigente all'epoca (5,3 eurocent/min), con lettera dell'1 agosto 2011 chiedeva a VO di poter negoziare il prezzo del servizio di raccolta e VO si dichiarava disponibile alla trattativa.

Nel settembre 2011 VO formulava una proposta economica che prevedeva uno sconto sul traffico incrementale sviluppato da BT, come di seguito riportato:

- a. 18 eurocent/min al raggiungimento di un primo scaglione di traffico;
- b. 13,20 eurocent/min al raggiungimento di un secondo scaglione di traffico;
- c. 10,00 eurocent/min al raggiungimento di un terzo scaglione di traffico;

Tale offerta veniva rigettata da BT poiché ritenuta inadeguata e iniqua non apportando alcuna sostanziale modifica al prezzo minutarario al momento vigente.

A seguito di un nuovo incontro, nel dicembre del 2011 VO proponeva a BT il *decalage*, questa volta non dipendente dai volumi di traffico svolto, di adeguamento dei prezzi della raccolta di seguito riportato:

- 16 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2012;
- 14 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2012;
- 13 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;
- 12 eurocent/min a partire dal 1 luglio 2013;

BT comunicava nuovamente a VO la mancata accettazione della proposta inviata, poiché ritenuta ancora irragionevole in quanto eccessiva rispetto ai valori della terminazione, concludendo così negativamente la negoziazione.

12. In conseguenza, quindi, del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, BT, in data 2 marzo 2012, ha deciso di rivolgersi all'Autorità ai sensi dell'art. 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della delibera n. 352/08/CONS, affinché:
- a) dichiarare illegittima ed in violazione degli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e della delibera n. 65/09/CONS l'applicazione da parte di VO di un prezzo del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito all'utente chiamato di BT (numerazioni 800 e 803 denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi) che si discosti significativamente dal prezzo del servizio di terminazione vigente;
 - b) definisca, per il periodo successivo al 1° agosto 2011, il prezzo equo e ragionevole della fornitura da VO a BT Italia del predetto servizio sulla base delle disposizioni normative e regolamentari applicabili in tale periodo;
 - c) dichiarare non dovute le maggiori somme corrisposte da BT Italia ad VO a partire dal 1° agosto 2011 (o dalla diversa data che l'Autorità vorrà stabilire), pari alla differenza tra il prezzo effettivamente corrisposto da BT Italia a VO per il predetto servizio e il prezzo equo e ragionevole come da richiesta sub b) di cui sopra;
 - d) conseguentemente imponga a VO di rimborsare a BT Italia le maggiori somme da questa versate e determinate come da richiesta del punto b) che precede.

II. Le argomentazioni delle parti

Nel seguito si riporta una sintesi delle posizioni rappresentate da BT e VO nel corso del procedimento in oggetto.

II.1 BT ITALIA

Principi regolamentari

13. BT rileva che l'Autorità con delibera n. 65/09/CONS ha analizzato il mercato della raccolta da rete mobile², giungendo alla determinazione che esso non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* poiché non risulta soddisfatto uno dei

² Delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009 - Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.

tre criteri previsti al punto 2 della Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007³.

In tale delibera, nel descrivere le condizioni concorrenziali del mercato, l'Autorità sottolinea che *“nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l'esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l'operatività di nuovi soggetti”*⁴.

La delibera citata sottolinea, altresì, la necessità che *“il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione...”*⁵.

BT aggiunge che in tale delibera l'Autorità evidenzia le attività aggiuntive che dovrebbero essere remunerate per il servizio di raccolta verso NNG, quali le prestazioni connesse alla fatturazione, al rischio di insolvenza e al recupero crediti⁶. BT osserva sul punto che tali prestazioni, nel caso delle numerazioni con addebito al chiamato, devono essere escluse dal prezzo del servizio di raccolta in quanto rappresentano un onere a carico dell'operatore titolare della numerazione (nel caso in esame BT) e non del fornitore del servizio di raccolta (VO), in considerazione della gratuità della chiamata per il chiamante. Inoltre, BT evidenzia che nel caso del servizio di raccolta, a differenza di quello che accade per la terminazione, non vi è la necessità di localizzare il terminale, circostanza che a proprio avviso contribuisce a non giustificare il prezzo formulato da VO.

Per le ragioni su esposte, ad avviso di BT, il prezzo del servizio di raccolta dovrebbe essere uguale e non superiore a quello previsto per il servizio di terminazione.

14. La delibera n. 65/09/CONS, inoltre, riconoscendo l'esistenza di alcune criticità relative ai rapporti tra operatori *“afferenti ad esempio la conclusione di accordi, il contenuto degli stessi ovvero la rinegoziazione delle condizioni contrattuali”*⁷, mette in risalto il ruolo di vigilanza e garanzia dell'Autorità e, in particolare, il *“ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti”*, in sede di risoluzione di controversie tra gli stessi ai sensi dell'articolo 23 del Codice⁸.

³ Secondo l'Autorità, nel mercato in esame risultano soddisfatte le condizioni relative alla *“presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso”* ed alla *“efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare”*, mentre non risulta sussistere *“la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva”*.

⁴ Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

⁵ Delibera n. 65/09/CONS, par. D2.21.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.43, enfasi aggiunta.

⁸ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.

BT sottolinea che ciò corrisponde esattamente all'intervento richiesto all'Autorità per mezzo della presente istanza. A tale proposito richiama che i principi contenuti nella delibera n. 65/09/CONS sono stati attuati dall'Autorità nella recente delibera n. 111/11/CIR con la quale è stata definita una controversia, sullo stesso *petitum*, tra due diversi operatori⁹.

Sul costo proposto da VO

15. BT ritiene che il prezzo applicato da VO per la fornitura del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG, di BT, con addebito al chiamato (codice 800 e 803) sia iniquo e irragionevole e in contrasto con i richiamati principi regolamentari.

Nello specifico, secondo l'operatore istante il prezzo che VO applica contrasta con quanto disposto nella delibera n. 65/09/CONS dove l'Autorità precisa che, occorre che *“il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione”*.

BT sottolinea, infatti, che il costo della raccolta da rete mobile verso numerazioni 800 e 803 attualmente praticate da VO è ben superiore al valore di terminazione vigente. Tale maggiore costo non sarebbe, secondo BT, giustificabile alla luce di attività aggiuntive richieste dal servizio di raccolta rispetto al servizio di terminazione. Ne deriva che non dovrebbe essere riconosciuto a VO alcun *mark-up* rispetto al servizio di terminazione.

BT si spinge oltre affermando che il valore della raccolta dovrebbe seguire il *decalage* del prezzo della terminazione di volta in volta vigente. BT rileva che anche le successive riduzioni proposte da VO nel corso del procedimento non possono ancora essere considerate eque e ragionevoli, principio che informa la disciplina dei servizi di accesso ed interconnessione. BT ritiene che il prezzo equo e ragionevole per i servizi in esame possa essere determinato sulla base della seguente relazione:

$$\text{PRM} = \text{MTR} * (1 + \text{EBITDA})$$

dove

- PMR = prezzo di raccolta da mobile verso numerazioni 80X di BT Italia;
- MTR = prezzo di terminazione su rete mobile;
- EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) = un indicatore di redditività che definisce il reale risultato reddituale di un'azienda prima degli interessi (gestione finanziaria), delle tasse (gestione fiscale) e del deprezzamento di beni e ammortamenti.

⁹ *“Definizione della controversia fra Fastweb s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in tema di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestato sulla rete di Fastweb”*.

BT considera l'EBITDA un indicatore utile per stimare il margine derivante da servizi venduti a condizioni non regolamentate in quanto tutti i servizi degli operatori mobili (fatta eccezione per il servizio di terminazione e per parte dei servizi di *roaming* internazionale) sono venduti a condizioni commerciali. BT considera, a tal fine, come parametro utile l'EBTDA medio realizzato dagli operatori mobili nell'anno 2011¹⁰:

<i>Operatori mobili</i>	<i>EBITDA 2011</i>
H3G	14,4%
Telecom Italia	49,8%
Vodafone	46,2%
Wind	38,0%
Media semplice	37,1%

Decorrenza delle condizioni economiche pattuite o definite dall'Autorità

16. La società istante ritiene che la data da cui far decorrere le nuove condizioni economiche sia il 1 agosto 2011, data in cui BT chiedeva a VO di rinegoziare il prezzo del servizio di raccolta. BT richiama, a fondamento, delle sue pretese norme di legge di rango primario incluse nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare gli articoli 13, 41, e 42.¹¹

II.2 VODAFONE

Eccezioni di rito e poteri dell'Autorità.

17. VO evidenzia che non sussiste alcun contratto volto a disciplinare l'erogazione del servizio di raccolta del traffico originato da rete mobile VO verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di BT. Infatti BT ha scelto di fruire dei servizi di interconnessione e transito forniti da Telecom a sua volta interconnessa con la rete mobile di VO.

¹⁰ Solo per Vodafone si è considerato il periodo 2010-2011, in quanto non è al momento noto l'EBITDA dell'anno fiscale 2011-2012 che si è concluso lo scorso 21 marzo.

¹¹ "Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b)".

In particolare "Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: [...] b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4".

VO ritiene pertanto l'istanza inammissibile per un difetto di legittimazione passiva di VO rispetto alla pretesa di BT oggetto del *petitum* della presente controversia. Infatti tra le parti non esisterebbe alcun rapporto contrattuale essendo il servizio di raccolta fornito a Telecom Italia (con la quale VO ha un contratto di interconnessione) che poi, per il tramite del servizio di transito (che Telecom fornisce a BT), consegna le chiamate a BT.

VO ritiene parimenti inammissibile la pretesa di un'applicazione retroattiva di un prezzo imposto dall'Autorità.

18. VO sostiene inoltre che l'Autorità non possa, ai sensi del Codice, introdurre nuovi obblighi di prezzo nell'ambito di procedure di risoluzione delle controversie. Richiamando l'articolo 8, paragrafo 3 della Direttiva Accesso e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione (Caso C-192/08 Telia Sonera), VO ritiene che un intervento in tal senso dell'Autorità sarebbe necessario e possibile solo dove siano stati violati gli obblighi di negoziare le condizioni di interconnessione, discendenti dal quadro regolamentare vigente (*rectius* Direttiva Accesso all'articolo 4 e considerando n.5), sulla base del principio di buona fede. VO ha, viceversa, come gli atti del procedimento attestano, svolto ogni ragionevole tentativo di negoziare in buona fede, cosa che non è possibile dire in relazione alla condotta di BT.

Laddove comunque l'Autorità dovesse intervenire la stessa dovrebbe limitarsi ad ingiungere alle parti di negoziare in buona fede e non definire un prezzo di interconnessione.

19. VO ritiene invece la propria condotta aziendale e commerciale improntata da sempre al rispetto dei vincoli regolamentari ed alla buona fede negoziale. Infatti dopo la richiesta di negoziazione di BT la società fa presente di essersi fatta parte attiva nella negoziazione, elaborando proposte negoziali eque e ragionevoli che tuttavia non hanno prodotto né un accordo né una controproposta da parte di BT.

Nel merito

20. Premesso quanto sopra, VO ritiene l'istanza proposta infondata *nel merito*. Nell'agosto del 2011 BT chiedeva di negoziare il prezzo del servizio di raccolta partendo dall'assunto che esso non dovesse discostarsi da quello della terminazione. Tale assunto non trova, secondo VO, nessun fondamento normativo essendo il prezzo del servizio di raccolta da rete mobile non regolamentato e, pertanto, determinato tramite libera negoziazione tra le parti sulla base di criteri di buona fede e ragionevolezza e non di orientamento al costo e, comunque, non è determinabile stabilendo un legame funzionale con il costo di terminazione.

VO ritiene che la delibera n.65/09/CONS, che BT richiama a fondamento della propria pretesa negoziale, in realtà evidenzia l'assenza di obblighi regolamentari

in merito al prezzo della raccolta da rete mobile. A tale proposito VO richiama che la raccomandazione n.2007/879/CE ha rimosso il mercato dell'accesso e della raccolta da rete mobile dalla lista dei mercati rilevanti tanto che la stessa Autorità ha dovuto svolgere il cd. "triplo test" al fine di verificare la necessità di una relativa regolamentazione (*triplo test* poi non superato, come chiaramente indicato nella delibera n.65/09/CONS). VO richiama che anche prima della pubblicazione della suddetta raccomandazione l'Autorità aveva, con delibera n.732/06/CONS, formulato una proposta di regolamentazione del mercato della originazione da rete mobile delle chiamate dirette verso NNG, con obblighi di controllo di prezzo. Tale schema di provvedimento veniva successivamente ritirato avendo la Commissione Europea espresso seri dubbi sulla compatibilità delle previsioni in essa contenute con il vigente quadro comunitario. Con lettera del 7 febbraio 2007 la Commissione infatti eccepiva la:

- a) mancanza di prove sufficienti a dimostrare la necessità di individuare un mercato specifico della originazione delle chiamate da rete mobile verso NNG separato rispetto all'accesso da mobile;
 - b) mancanza di prove sufficienti a supporto della identificazione di un mercato per ciascuna rete mobile anziché di un mercato di tutte le reti mobili (i fornitori di servizi su NNG hanno la possibilità di rivolgersi ad un numero ampio di operatori di rete fissa e mobile per assicurarsi che i loro servizi siano accessibili al maggior numero di cittadini possibile);
 - c) mancanza di prove sufficienti a dimostrare il superamento del *triplo test*;
 - d) mancanza di prove sufficienti a sostegno dell'esistenza di un significativo potere di mercato in capo agli MNO (la Commissione non individuava criticità né a livello *wholesale* che *retail*).
21. A tale proposito VO richiama che la stessa delibera 65/09/CONS (Par. D2.23) considera come mercato rilevante quello dell'accesso e dell'originazione da reti mobili pubbliche, avente dimensione nazionale, costituito (i) dall'insieme delle soluzioni tecniche di fornitura del medesimo, (ii) dall'insieme delle reti mobili installate sul territorio e (iii) dalla capacità venduta a terzi e dalla capacità destinata all'autoproduzione.

In esito a tale analisi ne deriva che il prezzo della raccolta da rete mobile verso NNG non è regolamentato ed è soggetto a libera trattativa tra le parti.

22. A voler sottolineare la diversità tra servizio di raccolta e terminazione VO richiama il punto D2.21 della Delibera 65/09/CONS che testualmente riporta quanto segue *"Inoltre, sebbene l'Autorità riconosca, come già effettuato in precedenza nella delibera 504/06/CONS, che il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione (tuttavia, a differenza della rete fissa, è ragionevole che una differenza sia presente per via della necessità di localizzare il terminale nel*

servizio di terminazione mobile), si evidenzia comunque che si tratta di due servizi differenti, e che quindi è richiesta una specifica valutazione e verifica dei costi dell'originazione, che potrà essere presa in considerazione nell'ambito di uno specifico procedimento, qualora se ne presenti la necessità.”

23. Con riferimento alla citazione, da parte di BT, della delibera n. 111/11/CIR, VO chiarisce che quest'ultima produce effetti esclusivamente con riferimento alla controversia tra Telecom e Fastweb e in ogni caso stabilisce un valore di *mark-up* sulla base delle condizioni economiche pattuite tra queste ultime. Gli stessi criteri di equità e ragionevolezza per la definizione del prezzo della raccolta, citati da BT, devono quindi trovare fonte nel mercato del quale i servizi di raccolta fanno parte e non da obblighi regolamentari.
24. Secondo l'istanza proposta da BT l'eccessivo prezzo della raccolta comporterebbe minore concorrenza sul mercato, minore scelta per l'utente e prezzi più alti. VO ritiene tali affermazioni “apodittiche”, non supportate da elementi fattuali né da un'analisi del mercato, neanche definito nei suoi contorni. D'altra parte VO non ritiene scontato il fatto che ad una riduzione dei prezzi *wholesale* corrisponda una riduzione delle tariffe *retail*, anch'esse non regolate. Viceversa tale riduzione *wholesale* potrebbe soltanto costituire un ulteriore margine per l'operatore titolare delle NNG (BT nel caso di specie).

Alla luce di quanto complessivamente rappresentato VO chiede all'Autorità di rigettare l'istanza di BT poiché infondata e inammissibile.

II.3 Replica di BT a VO sui poteri dell'Autorità e sul difetto di legittimazione passiva

25. BT ritiene destituita di fondamento l'eccezione, sollevata da VO, in relazione all'assenza di un potere decisionale dell'Autorità, nell'ambito di una controversia, in relazione al valore economico del servizio di interconnessione ed, ancor più, nel caso in questione. A tale proposito BT cita, a rafforzare la propria tesi, gli articoli 23 e 42, comma 5 del Codice. Sotto un profilo fattuale BT rammenta che l'Autorità ha già, nell'ambito di una controversia, definito, con delibera n. 111/11/CIR¹², le condizioni economiche in relazione ad un caso analogo.
26. In secondo luogo BT ritiene destituita di fondamento l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da VO poiché a) quest'ultima era a conoscenza del traffico dalla stessa raccolto e destinato alle numerazioni di BT, b) VO aveva, già prima della presente istanza, intrattenuto rapporti negoziali con la stessa BT (VO sostiene di non avere cognizione delle numerazioni a cui è diretto il traffico consegnato a Telecom e di non aver mai intrattenuto rapporti

¹² Recante “Definizione della controversia tra Fastweb e Telecom Italia in tema di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestata sulla rete di Fastweb”.

commerciali con BT). Quindi tra le parti, secondo BT, è sempre esistito un rapporto “di fatto” sebbene non esplicitato in un contratto di interconnessione in relazione al servizio in questione.

III. Le valutazioni dell’Autorità

III.1 Sulle questioni di rito

III.1.1 Difetto di legittimazione di BT

27. L’Autorità ritiene che l’eccezione secondo cui BT, in assenza di un contratto di interconnessione inerente il servizio di raccolta da rete VO, non sarebbe legittimata ad instaurare la presente controversia sia priva di fondamento. Si richiama che l’Autorità si è chiaramente espressa su tale tema, con la delibera n. 92/12/CIR, in sede di approvazione dell’Offerta di Riferimento 2012 inerente le condizioni di fornitura del servizio di interconnessione alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia.

In particolare, la sezione 3.2 di detta delibera (*gestione della modalità di fatturazione a cascata per il servizio di transito su rete Telecom Italia per chiamate dirette a numerazioni non geografiche*) richiama quanto previsto dall’offerta di riferimento nella sezione 13 (Servizio di transito distrettuale): **“il servizio di transito su rete Telecom Italia per tutte le chiamate dirette a numerazioni non geografiche dell’operatore di destinazione deve essere soggetto ad un accordo tra l’operatore di origine della chiamata, Telecom Italia e l’operatore di destinazione assegnatario della specifica numerazione....”**

All’articolo 4 della succitata delibera l’Autorità ha in sostanza ribadito quanto già previsto in offerta di riferimento chiarendo che (comma 1) *il servizio di transito su rete Telecom Italia per tutte le chiamate raccolte da un operatore di origine e dirette a numerazioni non geografiche di un operatore di destinazione deve essere soggetto ad un preventivo accordo tra l’operatore di origine della chiamata e l’operatore di destinazione assegnatario della specifica numerazione.*

28. Quanto sopra chiarisce che BT ha pieno titolo a chiedere a VO la negoziazione delle condizioni di raccolta da rete VO stessa. Il mancato raggiungimento di tale

accordo può dar luogo ad una disputa tra gli operatori la quale può essere risolta in sede controversiale (si veda il successivo comma 3¹³ della citata delibera).

III.1.2 Il quadro regolamentare in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in tema di definizione delle condizioni economiche della raccolta da mobile

29. In relazione all'ulteriore questione di rito sollevata da VO, l'Autorità rappresenta che l'ambito regolamentare in cui si colloca la controversia in questione trae fondamento, in primo luogo, nell'art. 41 del Codice¹⁴. Come noto, tale previsione impone agli operatori di rete di negoziare l'interconnessione richiesta da un altro operatore telefonico e di offrire l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b) del Codice¹⁵ (il quale, a sua volta, richiama gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, tra cui sono ricompresi lo sviluppo concorrenziale di reti e servizi ed i vantaggi per i consumatori).

Il successivo art. 42 del Codice, relativo ai *“Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione”*, al comma 2 prevede che, *fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre l'obbligo, agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, di interconnessione delle rispettive reti; lo stesso articolo al comma 5 sancisce espressamente che “Ove giustificato, l'Autorità può, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24”*. L'art. 23 disciplina, per l'appunto, la risoluzione delle controversie tra imprese, strumento attraverso il quale l'Autorità persegue gli

¹³ *Qualora sia impossibile il raggiungimento di tale accordo, gli operatori suddetti comunicano a Telecom Italia l'esito negativo della negoziazione, incluso l'eventuale deferimento della questione all'Autorità in caso una delle parti intenda instaurare una controversia;*

¹⁴ *“Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).*

¹⁵ *“Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: [...] b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4”*.

obiettivi di cui all'articolo 13 tra cui la promozione della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (comma 4) anche a vantaggio dei consumatori (comma 6bis lettera c).

30. Tale norma attribuisce, dunque, all'Autorità il potere di perseguire, in materia di interconnessione e accesso, gli obiettivi dell'attività di regolazione in funzione concorrenziale anche attraverso lo strumento della risoluzione delle controversie tra operatori (c.d. "*regulation by litigation*").
31. Le considerazioni appena svolte sul potere di regolazione dell'Autorità in materia di interconnessione tra reti di comunicazione elettronica, anche nell'ambito della risoluzione di una controversia, consentono di ritenere non fondate le argomentazioni apportate nel corso del presente procedimento da VO, in base a cui l'Autorità non potrebbe fissare condizioni economiche di interconnessione, se non a valle di un procedimento regolamentare di analisi di mercato.
32. Va peraltro osservato, sul medesimo punto, che l'Autorità con la delibera n. 65/09/CONS in materia di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, pur giungendo alla conclusione che il mercato in questione non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, nell'analizzarne le condizioni concorrenziali ha tuttavia messo in evidenza che "*nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l'esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l'operatività di nuovi soggetti*"¹⁶.

Inoltre, sempre nella delibera n. 65/09/CONS, è ribadito oltre al ruolo di vigilanza dell'Autorità anche quello di garanzia nei rapporti commerciali fra operatori e, in particolare, il suo "*ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti*", eventualmente intervenendo in sede di risoluzione di controversie tra operatori ai sensi dell'art. 23 del Codice¹⁷.

Analoga previsione è riportata, per la raccolta da rete fissa OLO verso NNG di altri operatori, nelle delibere nn. 417/06/CONS e 179/10/CONS. Anche in tale caso, attesa l'insussistenza delle condizioni per una regolazione *ex ante*, l'Autorità rimanda la definizione del prezzo, laddove ritenuto non ragionevole su istanza di parte, alla sede controversiale ex art. 23 del Codice.

Si richiama, infine, che l'Autorità ha già avuto modo di esercitare i propri poteri, in ambito controversiale, di definizione delle condizioni tecniche ed economiche di interconnessione su rete mobile, conferitegli dall'art. 42 del Codice. Si cita a tale proposito, a titolo puramente esemplificativo, la controversia fra Fastweb e

¹⁶ Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

¹⁷ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.

Telecom Italia conclusasi con delibera n. 111/11CIR avente, per l'appunto, ad oggetto la definizione del prezzo del servizio di raccolta da rete mobile di Telecom verso NNG attestata su rete Fastweb (per servizi con addebito al chiamato). L'identità della questione non lascia dubbi sul potere di intervento dell'Autorità nella presente controversia.

33. L'Autorità, pertanto, conclude che, sulla base del quadro normativo succitato, la definizione delle condizioni economiche di interconnessione nel mercato in oggetto possa essere svolta, *avendo come ambito soggettivo di applicazione le parti coinvolte nell'ambito della presente controversia*, pur tuttavia definendo un orientamento per il mercato in tal senso.

III.2 Le questioni di merito

III.2.1 Impatti concorrenziali di un intervento in materia di raccolta da mobile

34. L'Autorità richiama che il servizio della raccolta da rete mobile delle chiamate dirette verso NNG di operatori di rete fissa non è soggetto a regolamentazione. Ciò, tra le altre cose, anche in considerazione del fatto che non è stato identificato un mercato per ciascuna rete mobile bensì un mercato di tutte le reti mobili e fisse (i fornitori di servizi su NNG hanno la possibilità di rivolgersi ad un numero ampio di operatori di rete fissa e mobile per assicurarsi che i loro servizi siano accessibili al maggior numero di cittadini possibile).
35. A tale proposito si evidenzia che la stessa delibera n. 65/09/CONS (Par. D2.23) considera come mercato rilevante quello dell'accesso e dell'originazione da reti mobili pubbliche, avente dimensione nazionale, costituito (i) dall'insieme delle soluzioni tecniche di fornitura del servizio, (ii) dall'insieme delle reti mobili installate sul territorio e (iii) dalla capacità venduta a terzi e dalla capacità destinata all'autoproduzione.

In esito a tale su richiamata analisi l'Autorità ha stabilito che il prezzo della raccolta da rete mobile verso NNG non è regolamentato ed è soggetto a libera trattativa tra le parti.

36. Tuttavia, come riconosciuto dall'Autorità con la delibera n. 65/09/CONS, persiste con riferimento ai servizi in oggetto il concreto rischio che prezzi eccessivi della raccolta da mobile possano condurre ad una distorsione del relativo mercato rilevante, come conseguenza di comportamenti discriminatori che operatori di telefonia integrati fissa-mobile potrebbero porre in essere nei confronti di operatori non integrati.

Infatti, l'operatore integrato può applicare prezzi di raccolta elevati ad un operatore non integrato e allo stesso tempo, in virtù dei minori costi di raccolta dallo stesso sopportato (quantomeno per i clienti attestati sulla propria rete nei riguardi dei quali svolge una autoproduzione del servizio di raccolta), offrire

servizi su NNG con addebito al chiamato a condizioni più vantaggiose di quest'ultimo (operatore non integrato)¹⁸.

Tale condotta rischia di escludere dal mercato della fornitura di servizi su numerazioni 800 e 803 gli operatori di rete fissa, a tutto vantaggio dei soli operatori integrati fisso-mobile che, controllando di fatto l'accesso al mercato, vedrebbero rafforzata la loro posizione.

37. L'applicazione di un prezzo di raccolta eccessivo e sproporzionato pone, altresì, a rischio il conseguimento, da parte degli utenti finali, di quel vantaggio che deve essere garantito nella fornitura dei servizi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del Codice.

Per le ragioni su esposte si ritiene, laddove giustificato dalle effettive condotte degli operatori mobili e dalla specifica situazione di mercato, fotografato al momento della controversia, di strategica rilevanza un intervento dell'Autorità in materia di raccolta da mobile e che solo l'applicazione di un prezzo equo e ragionevole sia in grado di garantire il raggiungimento di quegli obiettivi di concorrenza tra operatori e massimo vantaggio agli utenti finali indicati dagli artt. 4 e 13 del Codice.

L'Autorità rappresenta, altresì, che il presente intervento si aggiunge ad un primo, relativo alla delibera n. 111/11/CIR, già adottato in ambito controversiale sul tema delle condizioni economiche della raccolta da rete mobile.

38. L'Autorità ritiene opportuno evidenziare, a tale proposito che, in esito alla suddetta delibera, il mercato si è conformato all'orientamento dalla stessa delineato stipulando numerosi accordi di interconnessione con prezzi fortemente ridotti rispetto al periodo precedente la delibera (si è passati, a quanto noto, da valori dell'ordine di 15-20 eurocent/min a valori dell'ordine di 12 eurocent/min, ed altri operatori mobili stanno applicando ulteriori riduzioni). Ciò ha portato notevoli benefici sui costi dei servizi, i cui prezzi sono stati conseguentemente ridotti dai titolari di NNG, oltre ad aver determinato rilevanti aumenti dei volumi di traffico verso NNG, innescando un potenziale ciclo virtuoso (riduzione dei prezzi *wholesale*, aumento dei volumi, riduzione dei prezzi finali).

III.2.2 Le condizioni economiche di raccolta del traffico verso numerazione NNG con addebito al chiamato

39. Premesso quanto sopra si svolgono alcune considerazioni in merito alla quantificazione, sulla base delle attuali condizioni di mercato e degli accordi tra

¹⁸ Il primo infatti sostiene un costo medio di raccolta pari alla media tra il costo delle chiamate originate dalla rete degli altri tre MNO ed il costo, evidentemente assai inferiore, delle chiamate originate dalla propria rete. Il secondo, l'operatore non integrato dovrà, invece, sostenere i prezzi della raccolta praticati da ciascun operatore di rete.

le parti, di un prezzo equo e ragionevole, da applicare ai fini della definizione della controversia di cui al presente provvedimento.

Aspetti regolamentari e metodologici

In materia di individuazione delle condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e destinate alle NNG rileva, come possibile punto di partenza per i necessari approfondimenti, quanto riportato nella delibera n. 65/09/CONS. La citata delibera riporta, al punto D2.21, che il costo del servizio di raccolta non dovrebbe discostarsi “*significativamente da quello del servizio di terminazione*”.

Tale argomentazione era stata già utilizzata dall’Autorità nella definizione della controversia tra Fastweb e Telecom, avvenuta poi con delibera n. 111/11/CIR.

In tale sede, l’Autorità aveva stabilito come criterio utile alla fissazione delle condizioni economiche, eque e ragionevoli, di fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e indirizzate verso NNG, quello di sommare al valore di terminazione mobile¹⁹ (allora vigente) un *mark up*.

Nello specifico l’Autorità aveva definito un valore *rilevante* della terminazione pari alla media pesata, per il relativo periodo di applicazione nell’ambito della controversia in oggetto, dei 2 prezzi allora in vigore: 6,6 eurocent/min e 5,3 eurocent/min. Tale media era pari, nel caso di specie, a 5,7 eurocent/min.

Il *mark up* era stato determinato sulla base delle seguenti linee guida:

- Il *mark up* include la remunerazione dei costi relativi agli eventuali servizi accessori specificamente pertinenti alla raccolta più un margine che tiene conto del fatto che la valutazione non è effettuata sulla base dei costi;
- La valutazione del *mark-up* è svolta in valore numerico assoluto e non è legata al *glide path* del costo della terminazione successivo al 2009;
- L’aggiunta di tale *mark up* dovrà comunque condurre (una volta sommato alla *terminazione rilevante*, in quella sede pari a 5,7 eurocent/min), alla luce degli obiettivi generali dell’Autorità di cui all’art. 13 del Codice oltre che dei richiami normativi su svolti in merito alla posizione di forza in tale mercato degli operatori mobili²⁰, ad un prezzo di raccolta che soddisfi i criteri di equità e ragionevolezza e che non si discosti eccessivamente dal valore medio della terminazione *vigente al momento dell’adozione della delibera n. 65/09/CONS* (quindi basato su quanto previsto dalla delibera n. 667/08/CONS);

¹⁹ Considerazione che consegue dall’osservazione del fatto che buona parte delle infrastrutture utilizzate dall’operatore mobile per la raccolta di tali chiamate coincide con quelle utilizzate per la terminazione.

²⁰ Il cliente origina la chiamata ad un numero NNG di altro operatore attraverso la rete mobile del proprio operatore, salvo che sia possibile accedere allo stesso servizio da rete fissa..

- Al fine di effettuare una stima del *mark-up* suddetto e attesa l'assenza di dati di carattere contabile e di approfondite valutazioni di mercato, le linee guida consideravano anche l'utilizzo dei valori di *mark-up* (intesi come media storica) pattuiti tra le parti nel periodo di tempo antecedente alle negoziazioni, poi sfociate nella controversia (in tale sede dal 2003 al 2010). Tale dato dovrebbe fornire una indicazione di massima di un valore che il mercato ha ritenuto accettabile e sostenibile.

Nel caso definito con delibera n. 111/11/CIR l'Autorità aveva individuato, in attuazione delle linee guida suddette, come valore equo e ragionevole del *mark up* un valore pari a 4,39 eurocent/min. Ciò aveva dato luogo, sommando a quest'ultimo il *prezzo rilevante di terminazione*, ad un prezzo della raccolta da mobile su rete di Telecom Italia pari a 10,09 eurocent/min.

40. Due elementi essenziali rilevano, nel percorso a suo tempo seguito dall'Autorità:

- a) il *mark-up* non è definito esclusivamente sulla base dei costi ma può tener anche conto dei precedenti accordi tra gli operatori in questione, laddove ciò consenta di perseguire gli obiettivi, pro-concorrenziali e di vantaggio per gli utenti finali, propri dell'Autorità; ovviamente l'Autorità ha, in tale ambito, facoltà discrezionale, potendo rinunciare ad utilizzare il valore di *mark-up* derivante da tale modello (introdotto con la delibera n.111/11/CIR) laddove, applicato al caso specifico, fornisse un valore non ritenuto congruo (ad esempio perché l'operatore di origine ha praticato, nel tempo, prezzi eccessivamente alti rispetto alla terminazione, anche in relazione a quanto fatto da altri operatori mobili), come meglio si vedrà nel seguito del presente provvedimento;
- b) il termine di riferimento dei costi di terminazione (rispetto a cui il valore della raccolta era rapportato) è temporalmente e metodologicamente riferito al contesto regolamentare nell'ambito del quale è stata approvata la delibera n. 65/09/CONS. In tale contesto il costo della terminazione era stato definito dalla delibera n. 667/08/CONS²¹ che aggiornava il modello di costo sviluppato con la delibera n. 3/06/CONS²².

41. Ciò premesso l'Autorità ritiene che, ai fini della definizione del caso di specie, sia ragionevole seguire un analogo percorso, opportunamente adeguato alla luce del vigente contesto regolatorio (ad esempio, tenendo conto dell'ultimo valore della terminazione previsto dalla delibera n. 667/08/CONS, effettivamente applicato al momento della controversia, che aggiorna le precedenti valutazioni

²¹ Recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)".

²² Recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari".

al costo, pur nell'ambito della stessa metodologia contabile), di mercato (tenendo conto della riduzione dei prezzi di raccolta intervenuta successivamente all'adozione della delibera n.111/11/CIR) e delle posizioni espresse dalle parti nel corso del procedimento. Nello specifico il valore equo e ragionevole è valutato con riferimento alla seguente relazione, già utilizzata nella delibera n. 111/11/CIR:

$$\text{Costo della raccolta} = \text{costo di terminazione di riferimento (modello top-down LRIC)} + \text{mark up}$$

Premesso quanto sopra, si svolgono alcune considerazioni in merito alla valutazione, sulla base delle attuali condizioni di mercato e degli accordi tra le parti, di un prezzo equo e ragionevole per il caso di specie.

Il costo di terminazione di riferimento

42. Occorre precisare che il valore di riferimento utilizzato dall'Autorità con delibera n. 111/11/CIR era stato ottenuto sulla base del *decalage* fissato con delibera n. 667/08/CONS (i valori interessati dalla controversia erano 6,6 e 5,3 eurocent/min).

Nel caso di specie il valore 6,6 eurocent/min non è più utilizzabile essendo stato in vigore, dal 1 marzo 2012 (l'istanza è del 2 marzo 2012) al 30 giugno 2012, un prezzo pari a 5,3 eurocent/min²³.

Si osserva che, in applicazione dell'art. 12 della delibera n. 621/11/CONS, VO pratica un prezzo pari a 2,5 eurocent/min dal 1 luglio 2012 fino a gennaio 2013.

Ciò premesso, l'Autorità ritiene che il valore di terminazione di riferimento (*cosiddetto rilevante*) da considerare nella presente controversia ai fini dell'applicazione della relazione di cui al punto precedente sia 5,3 eurocent/min. Si chiarisce, nel seguito, la ragione di quanto affermato.

Rileva che i due valori, succitati, del costo di terminazione (5,3 eurocent/min e 2,5 eurocent/min), vigenti nel periodo interessato dalla presente controversia, sono stati definiti sulla base di differenti modelli contabili.

In particolare il valore 5,3 eurocent/min (utilizzato anche nella delibera n. 111/11/CIR) deriva dall'applicazione (cfr. delibera n. 667/08/CONS) di una

²³ Ai sensi dell'art. 12 della delibera n. 667/08/CONS.

metodologia *top-down* LRIC²⁴ che include, nel servizio di terminazione, alcuni costi comuni (costi delle licenze, costi di rete, costi generali e costo del capitale).

Il successivo valore, pari a 2,5 eurocent/min (cfr. delibere nn. 60/11/CONS e 621/11/CONS²⁵) deriva da un diverso modello ingegneristico-contabile, di tipo *bottom-up* LRIC²⁶ cosiddetto *puro*. Tale modello determina il costo del servizio in questione considerando: l'architettura di un ipotetico operatore efficiente, solo i costi incrementali (i costi cosiddetti *evitabili* connessi alla fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate vocali²⁷) legati al traffico²⁸ e non considera i costi comuni. Grazie a ciò tale modello riduce sensibilmente, rispetto al modello *top-down*, il valore di terminazione portandolo fino a 0,98 eurocent/min, valore che sarà raggiunto, secondo uno specifico *glide path*, a luglio 2013²⁹. I due modelli producono necessariamente tariffe diverse dal momento che il modello *top-down* prende le mosse dai dati di contabilità degli operatori, mentre il modello *bottom-up* calcola i costi efficienti modellando la rete di un ipotetico operatore. Inoltre, il modello di cui alla delibera 60/11/CONS determina costi inferiori anche perché non include i costi comuni.

43. Ciò premesso, l'Autorità ritiene (con riferimento alla richiesta di parte istante di allineare i costi di raccolta ai costi di terminazione vigenti) *allo stato* non utilizzabile come parametro di riferimento i costi di terminazione di cui alla

²⁴ Il modello di calcolo *top down Long Run Incremental Cost* (LRIC) determina la tariffa di terminazione attribuendo al servizio (nel caso in oggetto la terminazione) quei costi direttamente causati dalla sua fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile in via indiretta attraverso un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei *costi comuni*, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. A tal fine il modello tiene conto della contabilità regolatoria degli operatori mobili.

²⁵ Recante “*Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”.

²⁶ Il Modello (sviluppato con l'ausilio del consulente *Europe Economics*), consente di ottenere in linea con le indicazioni della Raccomandazione sulla terminazione: *i*) il costo “LRIC puro” associato al servizio di terminazione vocale su rete mobile; *ii*) un'unica tariffa di terminazione, senza alcuna differenziazione tra operatori (tariffe simmetriche).

²⁷ Tali costi possono essere determinati come *costi incrementali*, individuati dalla differenza tra i costi di lungo periodo che l'ipotetico operatore efficiente sostiene per la fornitura dell'intera gamma di servizi ed i costi di lungo periodo sostenuti dallo stesso operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi ad esclusione del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate vocali.

²⁸ Escludendo quindi, a titolo di esempio, i costi dei dispositivi, delle SIM *cards* e i costi di copertura sostenuti dall'operatore per consentire ad un proprio utente di poter effettuare o ricevere una chiamata in qualsiasi momento ed in qualsiasi parte del territorio.

²⁹ L'art. 12 della delibera n. 621/11/CONS, ha disposto, per gli anni 2012-2013, che gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind praticano, per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, prezzi al minuto non superiori, dal 1 luglio 2013, a 0,98 eurocent/min.

succitata delibera n. 621/11/CONS. Ciò disattenderebbe, infatti, una serie di principi regolamentari e criteri precedenti:

- a) Con delibera n. 111/11/CIR l'Autorità ha considerato come prezzo di raccolta che soddisfi i criteri di equità e ragionevolezza quello che non si discosta eccessivamente dal valore medio della terminazione *vigente al momento dell'adozione della delibera n. 65/09/CONS* (Rif. D2-21). Ciò vale a dire un prezzo determinato sulla base di un modello di costo LRIC *top-down* (come sopra chiarito il modello di cui alla delibera n. 667/08/CONS, che ha semplicemente aggiornato il modello di cui alla delibera 3/06/CONS, è un modello *top-down* LRIC che tiene conto dei costi comuni³⁰ attraverso opportuni *driver* andando ad applicare un *mark-up* alle tariffe determinate dal modello);
 - b) Viceversa, l'applicazione di un modello *bottom up* LRIC *puro* prende in considerazione solo i costi evitabili, incrementali, connessi alla fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate vocali³¹. Tale modello, che non include un *mark-up* per il recupero dei costi comuni, non è ritenuto dall'Autorità, allo stato, utilizzabile nell'ambito di un mercato non regolamentato, come quello in esame;
 - c) L'impossibilità di poter recuperare i *costi comuni* nell'ambito sia del servizio di terminazione sia di raccolta (laddove l'Autorità utilizzasse anche in tal caso un modello LRIC *puro* come parametro di riferimento per giudicare l'equità e la ragionevolezza), potrebbe portare gli operatori mobili, laddove il *mark-up* aggiuntivo alla terminazione fosse ritenuto inadeguato, a ribaltare tale costi o parte di essi sui servizi al dettaglio. In tale evenienza, il presente intervento dell'Autorità disattenderebbe gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, con particolare riferimento ai vantaggi per i consumatori i quali, in tale circostanza, vedrebbero aumentare i loro prezzi.
44. Parimenti l'Autorità non ritiene plausibile stabilire alcun legame funzionale (in prospettiva temporale futura tra i due operatori in lite) tra raccolta e terminazione, come appare richiedere BT, cosa di cui l'Autorità era ben consapevole già dall'adozione della delibera n. 111/11/CIR. Infatti, al paragrafo III.5, si legge: "*L'Autorità ritiene opportuno, al fine di sgombrare il campo da possibili erronee letture della presente decisione, porre all'attenzione del mercato e dei suoi operatori il fatto che la definizione, nell'ambito della presente controversia, di un prezzo della raccolta da mobile, ottenuto come somma del costo della terminazione rilevante e del succitato mark-up, non*

³⁰ Il modello tiene conto dei costi di rete, del costo del capitale, dei costi delle licenze, dei costi generali esclusi i costi delle esternalità di rete, questi ultimi inclusi nel modello di cui alla delibera 3/06/CONS.

³¹ Il modello tiene conto dei costi di rete, dei costi del personale e del costo del capitale.

configura un legame funzionale, pro-futuro, tra prezzi di raccolta e prezzi di terminazione. In altri termini, l'attuazione della presente decisione non implica l'automatico adeguamento tra le parti del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia in relazione all'andamento dei prezzi di terminazione come stabilito allo stato o nelle future determinazioni".

45. Rileva a tale proposito che qualunque legame funzionale tra raccolta e terminazione, imposto nell'ambito della presente controversia, si configurerebbe come l'applicazione, in maniera indiretta, di un obbligo di controllo di prezzo al servizio in questione. Sull'assenza di ogni obbligo regolamentare in tal senso si è chiaramente espressa l'Autorità che ha ritirato la delibera n. 732/06/CONS a seguito dei rilievi della Commissione Europea e la delibera n. 65/09/CONS.

BT, quindi, fonda la propria richiesta su un errato presupposto regolamentare, dimenticando di fatto l'assenza di qualsiasi obbligo di controllo di prezzo, interpretando in modo erroneo le conclusioni della delibera n. 111/11/CIR. Parimenti BT non è stata in grado di addurre argomentazioni a sostegno della propria tesi inerente il rischio di distorsione dell'assetto concorrenziale (ad esempio, indicando compressioni dei margini a causa di offerte aggressive degli operatori integrati fisso-mobile).

46. In conclusione, l'Autorità ritiene che il valore più adeguato utilizzabile come parametro di riferimento del costo *rilevante* di terminazione (che serve ad individuare il prezzo equo e ragionevole della raccolta) sia, allo stato, 5,3 eurocent/min, determinato secondo un modello LRIC *top down*. Tale valore rappresenta un ragionevole parametro di riferimento rispetto a cui valutare la raccolta, seguendo i principi stabiliti con delibera n. 65/09/CONS.

Il *mark up*

47. Il *mark-up* dovrà essere valutato, analogamente a quanto effettuato nella delibera n. 111/11/CIR, in modo da ottenere un prezzo finale di raccolta che soddisfi i criteri di equità e ragionevolezza, oltre a non discostarsi significativamente dal valore della terminazione vigente ed applicato tra le parti come chiarito, in attuazione della delibera n. 667/08/CONS, pari a 5,3 eurocent/min.

Ai fini di cui sopra si richiama che, con delibera n. 111/11/CIR, la determinazione del *mark up* era stata svolta come media storica della differenza (escluso il valore nullo) dei valori di raccolta e terminazione pattuiti tra le parti nel periodo di tempo antecedente alla controversia. L'applicazione di tale algoritmo al caso di specie fornisce un valore del *mark-up* pari a *circa 7 eurocent/min*³².

³² Rileva che nel caso tra Fastweb e Telecom Italia la media storica succitata forniva 4,39 eurocent/min avendo Telecom applicato prezzi della raccolta inferiori nel periodo precedente la controversia.

L'applicazione di tale valore del *mark up* al valore rilevante di terminazione (5,3 eurocent/min) fornirebbe, pertanto, un prezzo del servizio di raccolta pari a circa 12,3 eurocent al minuto.

48. Ciò premesso l'Autorità deve valutare se la proposta di VO possa considerarsi rispondente ai criteri stabiliti dalla delibera n.65/09/CONS e dalla delibera n.111/11/CIR e, comunque, equa e ragionevole. Si richiama che VO ha effettuato la seguente ultima proposta transattiva:

- 14 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2012;
- 13 eurocent/min a partire dal 1 ottobre 2012;
- 12 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;
- 10,8 eurocent/min a partire dal 1 aprile 2013³³;

L'Autorità ritiene che il *decalage* proposto da VO, in termini di valori economici sia, allo stato, idoneo al mercato, rispettando i criteri di equità e ragionevolezza per le seguenti ragioni:

- a) La proposta di Vodafone è, se si considerano gli ultimi due valori del *decalage* proposti, sensibilmente migliorativa rispetto a quanto deriverebbe dall'applicazione del *mark-up* determinato con l'algoritmo di cui alla delibera n.111/11/CIR (12,3 eurocent/min).
- b) Il valore finale proposto da Vodafone (10,8 eurocent/min), più importante in quanto rimane in vigore (salvo altre negoziazioni) nel 2013, si allinea ai valori presenti nel mercato, oltre a non discostarsi significativamente dal valore *rilevante* della terminazione, 5,3 eurocent/min (si ha un *mark-up* finale pari a 5,5 eurocent/min, inferiore al valore che si otterrebbe applicando, tra le parti in lite, la metodologia di cui alla delibera n.111/11/CIR);
- c) Il valore proposto come valore di partenza da VO, 14 eurocent/min, deriva da una riduzione del 30% del precedente valore applicato a BT (circa 20 eurocent/min). Tale riduzione è in linea con la riduzione applicata, a seguito della decisione dell'Autorità della controversia Fastweb-Telecom, a Telecom stessa la quale passava da 14 eurocent/min, previgenti alla controversia, a 10,09 eurocent/min;
- d) Non sono state prodotte, nel corso del procedimento, evidenze inerenti una compressione dei margini tra prezzi *wholesale* e *retail* che possano indurre ad ipotizzare un comportamento discriminatorio dell'operatore verticalmente

³³ BT di contro proponeva, come ultime proposta, l'applicazione dei seguenti prezzi:

- 9.40 eurocent/min a partire dal 01/03/2012;
- 6.60 eurocent/min a partire dal 01/07/2012;
- 5.60 eurocent/min a partire dal 01/01/2013
- 5.1 eurocent/min a partire dal 1/7/2013;

integrato. Viceversa l'applicazione di valori prossimi a quelli da ultimo proposti da VO nel mercato nazionale della raccolta verso NNG, come definito dalla delibera n.65/09/CONS, ha visto (si veda in proposito il caso Wind-BT definito dall'Autorità su analoga materia con delibera n.115/12/CIR) un rilevante aumento dei volumi di traffico.

- e) Il valore finale consegue una riduzione del 50% dei valori applicati negli anni precedenti. In ciò VO ha collaborato costruttivamente nel corso dell'istruttoria al fine del raggiungimento di una composizione bonaria della lite.
49. L'Autorità tuttavia ritiene, in ottica di contemperamento delle esigenze della parti, che la velocità di riduzione dei valori economici debba essere tale da produrre il valore di prezzo inferiore proposto (10,8 eurocent/min) già a partire da gennaio 2013.

Si riporta il *trend* di riduzione dei prezzi che soddisfa tale criterio, ottenuto anticipando di alcuni mesi i momenti temporali di applicazione della riduzione:

- 14 eurocent/min a partire dal 2 marzo 2012;
- 13 eurocent/min a partire dal 1 giugno 2012;
- 12 eurocent/min a partire dal 1 settembre 2012;
- 10,8 eurocent/min a partire dal 1 gennaio 2013;

Le valutazioni seguenti sono finalizzate a definire il periodo oggetto della controversia in ordine alla applicazione delle condizioni economiche fissate dal presente provvedimento.

IV. Il periodo di vigenza delle condizioni economiche della raccolta

50. Con delibera n. 111/11/CIR, l'Autorità si è già pronunciata in merito al fatto che il potere di intervento dell'Autorità trova giustificazione nel momento in cui l'accordo delle parti, laddove già in essere, è venuto meno e che tale momento coincide con il fallimento del tavolo negoziale e l'instaurazione della controversia. Analogo principio applicasi, a maggior ragione, nel caso in cui la negoziazione è finalizzata alla definizione di un nuovo accordo, come nel caso di specie.

Anche nel caso di specie, pertanto, l'Autorità stabilisce che le condizioni di raccolta da rete mobile di VO decorrono a partire dalla presentazione, all'Autorità, dell'istanza da parte di BT.

V. Modalità applicative

51. L'Autorità ritiene opportuno ribadire, in linea con l'orientamento di cui alla delibera n. 111/11/CIR, il fatto che la definizione, nell'ambito della presente

controversia, di un prezzo della raccolta da mobile, ottenuto come somma del costo della *terminazione rilevante* e del succitato *mark-up*, non configura un legame funzionale, *pro-futuro*, tra prezzo della raccolta e prezzo della terminazione. In altri termini, l'adozione o la semplice attuazione di misure regolamentari sul prezzo della terminazione non implica l'automatico adeguamento, tra le parti, del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

DELIBERA

Articolo 1

(Le condizioni economiche della raccolta da rete Vodafone verso NNG di BT)

1. Vodafone Omnitel N.V. applica, nei confronti di BT Italia S.p.A., per il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Vodafone e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestato sulla rete di BT Italia i prezzi di seguito indicati con le relative decorrenze:
 - a) Dal 2 marzo 2012: **14 eurocent/min;**
 - b) Dal 1 giugno 2012: **13 eurocent/min;**
 - c) Dal 1 settembre 2012: **12 eurocent/min;**
 - d) Dal 1 gennaio 2013: **10,8 eurocent/min.**
2. La presente decisione non interviene nei rapporti economici in essere tra le parti in data antecedente al 2 marzo 2012 ed inerenti il servizio all'ingrosso di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, costituiscono un ordine ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

3. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. l) e dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
4. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice , il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni decorrenti dalla notifica del medesimo.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria